

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

C(2012) 8694

del 30/11/2012

che stabilisce che è giustificato rinunciare alla contabilizzazione a posteriori in un caso particolare (REC 01/2011)

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e in particolare l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993², che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 28 aprile 2011, pervenuta alla Commissione il 22 giugno 2011, la Finlandia ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92, se fosse giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra il 13 maggio 2008 e il 7 luglio 2009, una società finlandese (il ricorrente) ha deciso di integrare la propria produzione nazionale di biciclette importando in Finlandia biciclette dalla Cambogia.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (3) All'epoca dei fatti, l'importazione nell'Unione europea di questo tipo di prodotti originari della Cambogia godeva di un trattamento preferenziale nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (in prosieguo SPG). In base alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 in vigore all'epoca, i prodotti potevano beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale all'immissione in libera pratica a condizione che fossero scortati da un certificato di origine "Form A" rilasciato dalle competenti autorità cambogiane.
- (4) La società di produzione cambogiana è una filiale di un'impresa stabilita a Taiwan (società madre) che possiede un'altra filiale di produzione in Vietnam. Inoltre, un'altra società del gruppo, registrata nelle Isole Vergini britanniche e operante dallo stesso indirizzo di Taiwan, paga una somma forfettaria mensile alla società cambogiana.
- (5) Prima di effettuare il primo ordine nel 2008, nel corso della fase di negoziazione con la società cambogiana, il ricorrente ha chiesto conferma che le condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale alle biciclette importate dalla Cambogia fossero soddisfatte. Nel corso della fase di negoziazione, il ricorrente era anche in contatto con l'amministrazione doganale finlandese per chiarire le condizioni per la concessione del trattamento preferenziale.
- (6) Inoltre, prima che fosse ordinata la prima partita di merce nel 2008, il direttore della società cambogiana ha istituito una postazione di controllo doganale, dove un funzionario doganale controlla le consegne all'arrivo in fabbrica e la loro conformità con le regole di origine.
- (7) Il rappresentante del ricorrente in Cambogia ha esaminato attentamente le condizioni per l'acquisizione dell'origine preferenziale e la documentazione pertinente insieme al produttore cambogiano e si è soffermato sul calcolo del costo del prodotto, compreso il costo della mano d'opera e i paesi di produzione di tutti i componenti, al fine di assicurarsi che i criteri di origine per la concessione del trattamento preferenziale fossero rispettati anche relativamente ai componenti fabbricati altrove. Il rappresentante del ricorrente ha monitorato il controllo di qualità, il rispetto delle scadenze previste e delle regole d'origine, si è adoperato per ottenere dei certificati d'origine "Form A" attestanti l'origine preferenziale dei prodotti ordinati e ha verificato che tali certificati fossero stati effettivamente rilasciati dalle autorità cambogiane.
- (8) Per ogni partita di merce, la società cambogiana ha prodotto un calcolo dei costi, accompagnato da un resoconto analitico riferito alla propria produzione e mano d'opera, ai componenti acquistati in altri paesi, ai paesi di cui questi erano originari e al valore degli acquisti.
- (9) La società importatrice ha presentato dei certificati d'origine SPG "Form A" rilasciati dalle autorità cambogiane competenti con le 33 dichiarazioni di immissione in libera pratica in

Finlandia. Le autorità doganali finlandesi hanno accettato tali dichiarazioni e hanno concesso il trattamento tariffario preferenziale.

- (10) Tra il 19 giugno e il 2 luglio 2009, una squadra investigativa comune composta da membri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e rappresentanti di alcuni Stati membri si è recata presso i locali della società cambogiana e ha constatato che un certo numero di certificati d'origine "Form A" rilasciati dalle autorità cambogiane non avrebbero dovuto essere emessi sulla base dei certificati "Form B" e "Form D" e ha quindi concluso che le regole di origine applicabili nel quadro del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate non erano state rispettate.
- (11) Dato che le biciclette erano state importate in Finlandia sulla base di certificati di origine "Form A" erroneamente emessi, le autorità finlandesi hanno chiesto alla società il pagamento dei dazi all'importazione per un importo pari a XXXX EUR.
- (12) La società ha chiesto che i dazi all'importazione in questione non fossero recuperati, adducendo la propria buona fede e gli errori non rilevabili commessi dalle autorità competenti cambogiane.
- (13) Conformemente all'articolo 871, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, la società ha indicato di aver preso cognizione del dossier trasmesso dalle autorità finlandesi alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere.
- (14) Il 23 novembre 2011, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alla Finlandia. La lettera è stata ricevuta il giorno stesso.
- (15) La Finlandia ha fornito informazioni supplementari con lettera del 1° agosto 2012, pervenuta alla Commissione il 13 agosto 2012.
- (16) Di conseguenza, il termine di nove mesi concesso alla Commissione per l'adozione della decisione è stato sospeso tra il 24 novembre 2011 e il 13 agosto 2012.
- (17) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 10 settembre 2012 nel quadro del Comitato del Codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie", al fine di esaminare questo caso.
- (18) Ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato a seguito di un errore dell'autorità doganale che non poteva

ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana³.

- (19) Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono le stesse autorità competenti a porre in essere i presupposti su cui si basa tale affidamento. Di conseguenza, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo di tali autorità danno diritto al non recupero a posteriori dei dazi doganali⁴. Si deve pertanto stabilire se, nella fattispecie, le autorità competenti abbiano commesso un errore.
- (20) Dal dossier risulta che la non contabilizzazione e lo sgravio sarebbero giustificati per le seguenti ragioni.
- (21) Nel caso in esame, la concessione del trattamento tariffario preferenziale per le importazioni in questione era subordinata alla presentazione di certificati di origine SPG "Form A".
- (22) Le autorità competenti cambogiane hanno commesso un errore rilasciando certificati "Form A" e accettando, come prova dell'origine ASEAN, certificati "Form B" o "Form D" degli altri membri del gruppo regionale. Le regole del SPG prevedono che i certificati B e D non costituiscano prova ammissibile dell'origine secondo le regole del cumulo regionale. In realtà, in diverse comunicazioni trasmesse nel 2010 alle autorità doganali di Estonia, Francia, Italia e Spagna in risposta a loro richieste di verifica di certificati d'origine "Form A", le autorità cambogiane hanno ammesso di avere commesso errori procedurali nel rilascio di alcuni certificati "Form A". Le autorità cambogiane hanno riconosciuto di avere indebitamente accettato dei certificati "Form B" o "Form D" rilasciati da altri membri del gruppo del cumulo regionale, che non costituivano prova ammissibile dell'origine conformemente alle regole d'origine del SPG.
- (23) Le autorità cambogiane hanno riconosciuto di avere indebitamente raggruppato diversi modelli di biciclette in un'unica categoria ai fini del rilascio di certificati d'origine "Form A" e che i prezzi utilizzati nei calcoli per determinare l'origine preferenziale non erano i prezzi reali. Inoltre, esse hanno dichiarato che se fossero state applicate le procedure corrette, la maggior parte delle biciclette per cui i certificati "Form A" erano stati erroneamente emessi avrebbero comunque soddisfatto le condizioni per il rilascio del certificato "Form A".
- (24) Questi errori procedurali sono stati corretti a settembre 2009, a seguito di contatti tra il ministero cambogiano del commercio e l'OLAF.

³ Causa C-314/87, *Foto-Frost* punto 22; *Hewlett Packard France*, punto 13; *Faroe Seafood*, punto 83 e causa C-370/96 – *Covita*, punti da 25 a 28.

⁴ Causa C-348/89, *Mecanarte*, punti 22 e 23. Causa C-173/06, *Agrover*, punto 31, e cause congiunte C-153/94 e C-204/94, *Faroe Seafood et al.* già citata, punto 91.

- (25) In queste comunicazioni, le autorità competenti della Cambogia hanno confermato che i certificati di origine “Form A” erano stati rilasciati dal ministero del commercio, che i certificati corrispondevano ai prodotti effettivamente esportati dalla Cambogia e che le firme e i timbri apposti erano autentici.
- (26) Da quanto sopra risulta che le circostanze del caso in esame evidenziano un errore deliberato delle autorità cambogiane, non rilevabile da un operatore in buona fede ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (27) Per quanto riguarda la buona fede della società, prima di concludere il contratto con il partner cambogiano, il ricorrente ha preso le necessarie precauzioni per accertare che le condizioni per l’acquisizione dell’origine preferenziale relativamente alle biciclette fossero rispettate e si è ampiamente adoperato per assicurarsi che fossero disponibili appropriati documenti giustificativi per l’ottenimento di certificati d’origine “Form A” che attestassero l’origine preferenziale dei prodotti. Aveva effettuato l’ordine e chiesto conferma che tali certificati d’origine “Form A” fossero stati effettivamente rilasciati dalle autorità cambogiane.
- (28) Nessun elemento del dossier indica che il modo in cui sono state effettuate le importazioni oggetto del contendere divergesse dalla consueta prassi commerciale.
- (29) Si può pertanto concludere che il ricorrente ha agito in buona fede.
- (30) Dalla domanda emerge anche che l’operatore ha osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (31) Pertanto, nella fattispecie, non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione.
- (32) Quando particolari circostanze giustificano la non contabilizzazione dei dazi in gioco, l’articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93 autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono non contabilizzare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (33) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in esame le domande presentate nei termini di legge riguardanti merci scortate da certificati di origine “Form A” rilasciati dalle autorità cambogiane competenti nel corso del periodo coperto dall’indagine dell’OLAF in questione (2006-2009) riguardante le due società esportatrici menzionate nel rapporto, in cui le merci erano biciclette dichiarate come originarie della Cambogia, quando le circostanze in cui sono state effettuate le operazioni d’importazione siano comparabili di fatto e di diritto a quelle che hanno dato luogo al presente caso. Gli operatori interessati dovranno aver agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi all'importazione ammontanti a XXXX EUR, oggetto della domanda della Repubblica di Finlandia del 28 aprile 2011, non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30.11.2012

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione